



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 232/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA
TELE VIDEO ADRANO (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE A CARATTERE COMUNITARIO
“TVA-TELENORMANNA-LCN 191”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, NELL’ART. 3, COMMI 1 E 2,
DELL’ALL. A), ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP, NELL’ART. 1,
COMMA 1, LETT. F), E NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALL. A),
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 12/ANNO 2016)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, delibera n. 88/16/CONS del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, ed il relativo Allegato A recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS, del 2 agosto 2012, e dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia n. 2/2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha ricevuto in data 21 aprile 2016 (prot. n. 20168) una relazione proveniente dall'Ispettorato territoriale della Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, ove si afferma che la società cooperativa Tele Video Adrano (emittente locale a carattere comunitario "TVA-Telenormanna-LCN 191"): (i) è risultata sprovvista dell'archivio delle registrazioni relative alle trasmissioni diffuse, in violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS; (ii) ha mandato in onda comunicazioni commerciali senza le dovute segnalazioni, in violazione degli artt. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005, nonché 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP; (iii) ha trasmesso comunicazioni commerciali in violazione del limite previsto all'art. 1, comma 1, lett. f), dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

A seguito di ciò, Il CO.RE.COM. Sicilia, con atto n. CONT. n. 12 anno 2016, del 31 maggio 2016 (prot. n. 28196), accertava la sussistenza delle diverse condotte sopra descritte rilevanti ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio e contestava la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005, nell'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nell'art. 1, comma 1, lett. f), e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 31 maggio 2016 e risulta ricevuto dalla società nella medesima data.

2. Deduzioni dell'Associazione

La società ha fatto pervenire in data 29 giugno 2016 una memoria in cui afferma che le diverse violazioni contestate sono avvenute per problemi di natura tecnica.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia ha ritenuto di confermare le violazioni contestate ed ha proposto a quest'Autorità, con nota prot. n. 57150 del 31 ottobre 2016, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al minimo edittale, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del decreto legge n. 177/2005, nell'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nell'art. 1, comma 1, lett. f), e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Quest'Autorità ritiene invece di archiviare il presente procedimento per il mancato rispetto da parte del Comitato della regola procedimentale contenuta nell'art. 6, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 581/15/CONS, secondo cui "[i]l termine per l'adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notificazione dell'atto di contestazione": detto termine deve ritenersi perentorio nell'interesse alla celerità ed all'efficienza dell'azione amministrativa, nonché a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

garanzia dei soggetti cui le presunte violazioni sono contestate. Il Comitato, infatti, ha notificato la contestazione in data 31 maggio 2016, mentre il fascicolo istruttorio è pervenuto all'Autorità soltanto in data 31 ottobre u.s., quindi 153 giorni dopo la notifica dell'atto di contestazione. La contestazione è quindi improcedibile e va pertanto archiviata per la violazione del richiamato art. 6, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 581/15/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società cooperativa Tele Video Adrano per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi